

CRISI D'IMPRESA, PROFESSIONISTI

Come si diventa esperto nella gestione della crisi d'impresa: le nuove regole

Funzioni, responsabilità, requisiti e formazione dell'esperto negoziatore della crisi

di Roberta Provasi | 25 OTTOBRE 2021

Dopo la conclusione dell'iter parlamentare e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, entrano in vigore le nuove misure in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale previste dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito in legge 21 ottobre 2021, n. 147. Fra le novità più significative del provvedimento l'introduzione della procedura di "composizione negoziata della crisi" dove "l'esperto negoziatore" rivestirà un ruolo significativo per la gestione e risoluzione della crisi d'impresa. Le funzioni, le responsabilità, nonché i requisiti che deve possedere chi vorrà intraprendere tale nuova attività professionale sono ben disciplinati sia all'interno del decreto in commento sia nel decreto 28 settembre 2021 del Ministero di Grazia e Giustizia, contenente le regole per il perfezionamento dell'attivazione del nuovo istituto della composizione negoziata, che definisce nel dettaglio anche il percorso formativo obbligatorio per gli esperti.

L'introduzione della nuova figura dell'esperto della crisi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021 del D.L. n. 118/2021, nella versione definitiva dopo la conversione in legge n. 147/2021, viene confermata l'introduzione nel nostro ordinamento del **nuovo istituto della "composizione negoziata" della crisi d'impresa** a far data **dal prossimo 15 novembre 2021**.

Tale nuovo strumento, così come statuito dall'art. 2 del D.L. n. 118/2021, rappresenta per qualsiasi tipologia di imprenditore uno strumento di "early warning" per ripristinare l'equilibrio patrimoniale o economico-finanziario:

Art. 2, comma 1: "L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'art. 3, commi 6, 7 e 8."

Come chiaramente disposto, per il perfezionamento della risoluzione della crisi diventa fondamentale il ruolo l'esperto (art. 2, comma 2, D.L. n. 118/21), il quale "agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa."

Tale nuovo istituto, che rappresenta una importante novità, è comunque perfettamente allineato a quanto statuito dalle disposizioni internazionali, in particolare a quanto stabilito dalla Direttiva UE n. 2019/1023 del 20 giugno 2019, ossia di **prevedere la possibilità per gli imprenditori di intervenire**

nella fase preliminare e iniziale della crisi in modo che la tempestività possa aumentare le probabilità di successo. In tal modo l'imprenditore dovrebbe attivare il sistema degli *early warning tools* previsti dalla Direttiva che, ai sensi dell'art. 3, par. 1, consistono in *"uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio"*. Per questo la composizione può svolgere una funzione di allerta secondo lo spirito della Direttiva e di autocontrollo per l'imprenditore per affrontare i problemi di crisi causati dal disequilibrio di gestione.



Novità

Va da sé, che fra le tante novità, certamente la più significativa è proprio la previsione di un **nuovo albo di "esperti della crisi"**, il cui ruolo sarà proprio quello di accompagnare l'imprenditore durante l'intero percorso.

Le funzioni, le responsabilità nonché i requisiti che deve possedere chi vorrà intraprendere tale nuova attività professionale sono ben disciplinati sia all'interno del decreto in commento, ma anche nel decreto pubblicato dal Ministero di Grazia e Giustizia lo scorso 28 settembre 2021 contenente le regole per il perfezionamento dell'attivazione del nuovo istituto della Composizione Negoziata, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. Per quanto riguarda l'attività dell'esperto significative le indicazioni contenute nella sezione 4, specificatamente intitolata alla "Formazione degli Esperti".

La nomina dell'esperto

Il nuovo elenco degli esperti della crisi verrà gestito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano e sarà costituito secondo le specifiche modalità statuite dal comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 118/21.



Novità

La **domanda di iscrizione all'elenco**, corredata di tutta la documentazione, è **presentata agli ordini professionali di appartenenza** dei professionisti richiedenti e, **per i restanti soggetti direttamente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** del capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza.

Ciascun ordine professionale, dopo che i responsabili designati avranno verificato la completezza della domanda e della documentazione, comunicano i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti.



Attenzione

Il primo popolamento dell'elenco avverrà fino al 16 maggio 2022, a seguire gli ordini professionali gestiranno in modo continuativo l'aggiornamento dell'elenco degli idonei, che comunicheranno alle Camere di commercio **con cadenza annuale**.

La nomina dell'esperto sarà poi effettuata da apposita commissione che resta in carica per due anni, composta da tre membri:


1. un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di Regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera stessa;
2. un membro designato dal presidente della camera stessa;
3. un membro designato dal prefetto del capoluogo di Regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La nomina effettuata dalla commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza, nel rispetto dei criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e **avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente**. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.



Attenzione

Al fine di salvaguardare la trasparenza delle nomine effettuate, gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato **devono essere pubblicati** senza indugio in apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.



I requisiti professionali dell'esperto

Sono titolati ad essere inseriti nell'elenco:



Dottori commercialisti	Gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.
Avvocati	Gli iscritti da almeno cinque anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.

Consulenti del lavoro	Gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
Manager Esperti	Coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Rispetto all'impostazione originaria contenuta nell'art. 3 del D.L. n. 118/2021, in sede di conversione in legge del decreto, **sono stati ampliati i requisiti per i dottori commercialisti**, che vengono equiparati agli avvocati, **tenuti pertanto a documentare esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale.**

Altra novità decretata in fase di conversione del decreto la **possibilità per i professionisti di presentare la domanda direttamente ai rispettivi ordini professionali.**

L'indipendenza dell'esperto

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 118/2021, l'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile, e precisamente:

- NON deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;
- il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore;
- il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono negli ultimi cinque anni né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa;
- chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore **se non sono decorsi almeno due anni** dall'archiviazione della composizione negoziata.

Deontologia professionale

L'esperto deve operare in modo **professionale, riservato, imparziale.**

Nell'espletamento dell'incarico può:

- chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie;
- **avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza**, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

Durante le trattative, tutte le parti in esse coinvolte devono:

- comportarsi secondo buona fede e correttezza;
- collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto;

- **rispettare l'obbligo di riservatezza** sulla situazione dell'imprenditore.

Compenso dell'esperto

L'art. 16 del D.L. n. 118/2021 definisce anche, in modo chiaro, il compenso dell'esperto, che deve essere determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

Ammontare dell'attivo	Compenso
Fino a euro 100.000,00 euro	5,00%
Da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00	1,25%
Da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00	0,80%
Da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00	0,43%
Da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00	0,10%
Da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00	0,025%
Da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00	0,008%
Sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00	0,002%

Le percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.



Attenzione

Il compenso complessivo **non può essere**, in ogni caso, **inferiore a euro 4.000,00** e **superiore a euro 400.000,00**.

L'importo **viene rideterminato**, pur nel rispetto del vincolo degli scaglioni di riferimento, considerando:

a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra 21 e 50	compenso aumentato del 25%
b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a 50	compenso aumentato del 35%
c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a 5	compenso ridotto del 40%
d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto	compenso aumentato del 10%

È previsto anche che il compenso **sia aumentato del 100%** in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale, si conclude positivamente:

1. il contratto con uno o più creditori, idoneo ad assicurare la continuità aziendale **per un periodo non inferiore a due anni**;
2. una convenzione di moratoria;

3. un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto;
4. è predisposto un piano attestato di risanamento.

Per tale ultima fattispecie all'esperto è riconosciuto **un ulteriore incremento del 10% sul compenso**.



Attenzione

È previsto che il compenso è liquidato in **euro 500,00** quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione Camera commercio industria e artigianato

Formazione dell'esperto

Stante l'art. 3 del D.L. n. 118/2021, l'esperto per potersi iscrivere all'elenco deve dimostrare di possedere una **specificata formazione**, prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. Di fatti, con la pubblicazione del decreto dirigenziale 28 settembre 2021 per il funzionamento della nuova procedura di composizione negoziata della crisi, di cui all'art. 3 del D.L. n. 118/2021, la sezione 4, intitolata "La Formazione degli esperti", è stata dedicata alla disciplina del percorso formativo obbligatorio.

Le **linee guida** prevedono in dettaglio:

- un percorso formativo **obbligatorio** per tutti i soggetti aspiranti ad iscriversi al costituendo nuovo elenco di **55 ore di formazione**;
- la formazione dovrà essere impartita **anche tramite strumenti a distanza** affinché possa essere più agevolmente fruita;
- dovranno essere previste **verifiche di effettiva ed efficace fruizione**;
- la formazione precedentemente maturata, che risulti dal *curriculum vitae*, o la partecipazione successiva ad uno o più corsi, di ulteriore approfondimento dei temi oggetto della presente sezione, rilevano nella individuazione dell'esperto da parte del soggetto preposto alla nomina;
- per ogni modulo formativo vengono statuiti i requisiti che deve possedere il docente.

Il percorso formativo dettagliato è rigido, strutturato per moduli di cui vengono precisati anche i contenuti che devono essere approfonditi:



Numero ore	Argomenti
4 h	Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi
4 h	Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale
3 h	La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma
5 h	La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento
5 h	La redazione di un piano di risanamento

7 h	Il protocollo di conduzione della composizione negoziata
10 h	La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze
4 h	Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie
4 h	Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali
4 h	La stima della liquidazione del patrimonio
5 h	L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'art. 11



Riferimenti normativi

- D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14
- Direttiva UE 20 giugno 2019, n. 2019/1023
- D.L. 24 agosto 2021, n. 118, artt. 2, 3, 4, 16, convertito con modificazioni in legge 21 ottobre 2021, n. 147
- D.Dirett. 28 settembre 2021